




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2676

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Kazakhstan
in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità
organizzata

N. 201 – 25 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2676

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Kazakhstan
in materia di contrasto al terrorismo e alla criminalità
organizzata

N. 201 – 25 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	2676
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente, riferita al testo presentato dalla Camera
Commissione competente:	III Commissione
Sede:	referente

PREMESSA

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del Trattato che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [*vedi tabella. Per le informazioni di dettaglio si rinvia al testo e alle relazioni allegate al disegno di legge (C. 2676)*]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Si fa presente che il disegno di legge di ratifica reca all'articolo 3 le disposizioni di copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

<i>(euro)</i>	
	A decorrere dal 2014 (*)
Art. 3 disegno di legge di ratifica	99.530 ^(**)

(*) La decorrenza dell'onere indicata dall'articolo 3 del ddl di ratifica è l'esercizio finanziario 2014, in quanto il provvedimento è stato presentato alla Camera il 20 ottobre 2014.

(**) Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari l'onere è riportato nell'identico importo sui tre saldi.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1 definisce l'ambito di cooperazione bilaterale escludendo espressamente la reciproca assistenza legale in materia di criminalità ed estradizione.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 4 dispone che le Parti cooperino con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ scambio sistematico di informazioni sulle varie forme di criminalità organizzata e scambio di informazioni operative (par. 1, n. 1); ↑ scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione (par. 1, n. 2); ↑ scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative (par. 1, n. 3); ↑ scambio di esperienze e conoscenze tecniche sulle reti di comunicazione informatica (par. 1, n. 4); ↑ scambio di esperienze e conoscenze tecniche in materia di sicurezza dei trasporti (par. 1, n. 5); ↑ cooperazione nella conduzione di ispezioni operative (par. 1, n. 6). <p>Le Parti si forniscono, inoltre, reciproca assistenza nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.</p>	<p>La relazione tecnica con riferimento al <u>par. 1, n. 2</u>, afferma che si prevede di attivare 2 corsi di formazione all'anno a beneficio della Polizia del Kazakhstan presso le scuole di Polizia italiane, per 30 giorni e per un numero massimo di 20 frequentatori, per un onere complessivo pari ad <u>euro 88.808,04</u> (euro 44.404, 52 x 2 corsi), che comprende vitto, alloggio, copertura assicurativa sanitaria, docenze, materiale didattico e interpretariato.</p> <p>Con riferimento al <u>par. 1, nn. 2), 4), e 5)</u> la RT afferma che saranno inviati in Kazakhstan 3 esperti italiani, con qualifica direttiva, appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati, per 5 giorni, per un onere complessivo pari ad <u>euro 5.360,40</u>, che comprende la diaria giornaliera, l'albergo, i biglietti aerei e la relativa maggiorazione calcolata in percentuale sul costo dei biglietti. Gli oneri relativi alle visite del personale appartenente alla Polizia kazaka in Italia saranno invece a carico del Paese inviante.</p> <p>Riguardo al <u>par. 1, n. 6)</u> la RT quantifica il medesimo onere complessivo individuato con riferimento al precedente par. 1, nn. 2), 4), e 5) [<u>euro 5.360,40</u>], basandosi sui medesimi dati ed elementi sopra esposti.</p> <p>Con riferimento al <u>par. 1, nn. 1), 3) e 5)</u>, la RT afferma che le attività ivi previste (scambio di informazioni e di pubblicazioni scientifiche) non comportano costi aggiuntivi ai fini dell'attuazione dell'Accordo.</p> <p><u>Nel complesso</u>, l'onere riferibile all'<u>articolo 4</u>, è pari ad euro 99.528, 84 (88.808,04 + 5.360,4 + 5.360,4).</p>
<p>Articolo 5 prevede scambi di informazioni ai fini del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.</p>	<p>La relazione tecnica con riferimento all'<u>articolo 5, secondo paragrafo, quarto cpv.</u> (esperienze pratiche, pubblicazioni scientifiche ed analitiche sui traffici di droga) e all'<u>articolo 7</u> afferma che gli scambi di esperienze e di informazioni saranno gestiti tramite gli strumenti informatici già in dotazione e tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) già operativi in base alla legislazione vigente. Esclude, inoltre, che le norme richiamate riguardino attività operative da espletare con la presenza di operatori delle Forze di polizia.</p>
<p>Articolo 7 prevede scambi di informazioni ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 11 prevede che le Parti sostengano separatamente le spese necessarie per l'attuazione dell'Accordo entro i limiti delle proprie risorse finanziarie, ove non altrimenti concordato per ogni</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
specifico caso.	

DISPOSIZIONI del DISEGNO di LEGGE di RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3 (Copertura finanziaria) prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dal 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dal 2014, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2014-2016 (programma « Fondi di riserva e speciali », missione «Fondi da ripartire», stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2014, accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 196/2009, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri . Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo derivante dall'attuazione dell'Accordo ammonta a euro 99.530 annui. Dai dati e dai calcoli contenuti nella RT si desume che tale onere è interamente riferibile alle fattispecie disciplinate dall'articolo 4 (v. sopra). La RT precisa, inoltre, che - rispetto al predetto onere complessivo – la quota di euro 54.544 ha natura di onere valutato, mentre la quota di euro 44.986 ha natura di onere autorizzato.</p> <p>Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 54.544), il testo prevede un'apposita clausola di monitoraggio e di salvaguardia.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non chiarisce i criteri posti alla base della ripartizione degli oneri, che vengono qualificati in parte come "valutati" e in parte come "autorizzati". Andrebbe chiarito, in particolare, a quali voci di spesa

faccia riferimento l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica allorché qualifica come oneri "valutati" quelli "derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1". Tale chiarimento appare necessario tenuto conto che non sembra esserci corrispondenza fra gli oneri quantificati dalla relazione tecnica come "spese di missione" [*euro 10.720 all'anno, integralmente riferiti all'articolo 4, nn. 2), 4), 5) e 6)*] e gli oneri qualificati dalla stessa RT e dal ddl di ratifica come "valutati" [*euro 54.544 all'anno*].

Circa la definizione di oneri autorizzati riferita dal testo del ddl alle "rimanenti spese" derivanti dall'attuazione dell'Accordo [*euro 44.986 all'anno*], andrebbe chiarito a quali spese si faccia specificamente riferimento. Andrebbe inoltre confermata la compatibilità di tale qualificazione (che implica la presenza di un limite massimo di spesa) con la natura di detti oneri (afferenti ad un impegno di carattere internazionale). Tale compatibilità potrebbe peraltro sussistere alla luce quanto espressamente previsto dall'articolo 11 dell'Accordo, in base al quale le Parti sono chiamate a sostenere le spese per l'attuazione dell'Accordo "entro i limiti delle proprie risorse finanziarie".

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala preliminarmente che gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dell'Accordo ammontano a circa 99.530 euro annui a decorrere dal 2014, di cui 55.544, riconducibili alle spese di missione per il personale, hanno natura di previsioni di spesa e 44.986, riconducibili alle rimanenti spese, quella di limite massimo di impegno.

Ciò posto, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato, si rileva la necessità di aggiornare la norma di copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica posticipando la decorrenza degli oneri al 2015 e modificando il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017.

Al riguardo, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia relativa alle previsioni di spesa, si rileva l'opportunità di integrare la formulazione attuale della disposizione in modo tale da riferire espressamente la riduzione delle dotazioni finanziarie conseguente all'eventuale attivazione della predetta clausola alle sole spese rimodulabili di parte corrente, ciò in conformità alla vigente disciplina contabile ed al fine di evitare una possibile dequalificazione della spesa. Appare, infine, necessario che il Governo confermi, anche in considerazione delle numerose disposizioni legislative che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della citata clausola non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul programma e sulla missione interessati .

Gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 - piano di gestione 3 - e 2721 - piano di gestione 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'interno.